



Regione Lombardia



Città di Lissone

BANDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AZIONI VOLTE AL SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE – DGR N. X/5450 del 25 luglio 2016

MISURA 2 “Accordo con contributo per morosità ridotta”

In ottemperanza alla DGR N. X5450 del 25 luglio 2016 ed alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 12.10.2016 e della Determina Dirigenziale n. 1052 del 29 ottobre 2016 si comunica che dal giorno 7 novembre 2016 è possibile presentare la domanda per l'accesso ai contributi previsti dalla Misura 2 della citata DGR relativi al contenimento dell'emergenza abitativa e azioni volte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione secondo le indicazioni contenute nel presente bando.

Art. 1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Con DGR X/5450 DEL 25/07/2016 Regione Lombardia intende promuovere iniziative che coinvolgono Comuni, Istituzioni e soggetti territoriali diversi in chiave di integrazione delle politiche di Welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell'abitazione in locazione o per la ricerca di nuove soluzioni abitative temporanee, volte al contenimento dell'emergenza abitativa.
2. Le risorse per il presente bando sono quelle provenienti dal fondo regionale per le quali il Comune di Lissone è risultato assegnatario di complessivi € 57.923,00.

Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I nuclei familiari supportati attraverso le azioni previste dal presente Bando, devono possedere i seguenti **requisiti**:
 - residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia, di un membro del nucleo familiare;
 - non essere sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
 - morosità incolpevole accertata in fase iniziale inferiore a € 3.000,00;
 - ISEE massimo fino a € 15.000,00
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'inquilino deve sottoscrivere un ACCORDO con cui si impegna a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato, e a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo. L'ACCORDO è sottoscritto da inquilino proprietario e un rappresentante del Comune di Lissone.

Art. 3 CAUSE RICONDUCEBILI ALLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE CHE DETERMINANO LA PERDITA O CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE

1. licenziamento
2. mobilità
3. cassa integrazione
4. mancato rinnovo di contratti a termine
5. accordi aziendali e sindacali con riduzione dell'orario di lavoro
6. cessazione di attività professionale o di impresa

7. malattia grave

8. infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare

9. separazione/divorzio - nei casi di non rispetto dell'assegno di mantenimento (atto omologo del tribunale e autocertificazione del mancato rispetto di quanto pattuito dal Tribunale).

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto di locazione e porsi, dunque, quale condizione che produce morosità.

Art. 4 ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

È prevista l'erogazione di un contributo economico al proprietario alle seguenti condizioni:

a) erogazione di un contributo economico **pari ad € 1.000,00** al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto e sia disponibile a non aumentare il canone per almeno 12 mesi;

OPPURE

b) erogazione di un contributo economico **pari ad € 1.500,00**, nel caso sussista la disponibilità del proprietario a modificare il canone in "concordato".

Tali contributi saranno erogati direttamente ai proprietari a seguito di sottoscrizione dell'impegno previsto all'Art. 2 punto 2) del presente Bando.

Qualora i beneficiari del contributo regionale, senza giustificato motivo preventivamente comunicato all'ente, non rispettino gli impegni assunti con il presente accordo di servizio, il contributo dovrà essere restituito e decadono tutti i benefici ad esso collegati.

Art. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne se è a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. **LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 7 NOVEMBRE 2016 FINO AL 7 DICEMBRE 2016.**

2. La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune di Lissone

3. Chi necessitasse di assistenza alla compilazione della domanda può richiedere supporto all'Ufficio Servizi Sociali – Emergenza Abitativa del Comune di Lissone previo apposito appuntamento (tel. 0397397260 lunedì – martedì – giovedì dalle 9.00 alle 12.00). La modulistica obbligatoria per la presentazione della domanda è disponibile sul sito del Comune di Lissone (www.comune.lissone.mb.it) oppure presso l'Ufficio URP.

4. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e allegare tutti gli altri moduli richiesti dal presente bando. **Qualora la documentazione non dovesse essere completa, la domanda di contributo non verrà ritirata.**

Art. 6 GRADUATORIA

Tutte le domande pervenute saranno inserite in una graduatoria comunale in base al valore ISEE; a parità di ISEE, in caso di risorse insufficienti si considererà la maggiore morosità.

Art. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati indicati al precedente art. 5:

a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;

b) sono raccolti dai soggetti competenti e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;

- c) possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
2. il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato;
3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 8 CONTROLLI

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri regionali e nel bando del Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo.

Lissone, 2 novembre 2016